

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-193	del 19/03/2014
Oggetto	Direzione Tecnica. Convenzione per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto "Supersito: realizzazione di uno studio integrato dell'inquinamento dell'atmosfera nella regione Emilia-Romagna attraverso misure di parametri chimici, fisici, tossicologici e di valutazioni sanitarie, epidemiologiche e ambientali mediante modelli interpretativi".	
Proposta	n. PDTD-2014-194 del 14/03/2014	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Ambiente Salute	
Dirigente proponente	Lauriola Paolo	
Responsabile del procedimento	Lauriola Paolo	

Questo giorno 19 (diciannove) marzo 2014 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Convenzione per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto "Supersito: realizzazione di uno studio integrato dell'inquinamento dell'atmosfera nella regione Emilia-Romagna attraverso misure di parametri chimici, fisici, tossicologici e di valutazioni sanitarie, epidemiologiche e ambientali mediante modelli interpretativi".

RICHIAMATI:

- la L.R. 19/4/1995, n. 44 che istituisce l'ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna), ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5, comma 1, lett. a), della medesima Legge Regionale prevede tra le funzioni, attività e compiti di ARPA la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e del rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- l'art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale prevede che per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;

PREMESSO:

- che ARPA è titolare di un progetto, approvato dalla Regione Emilia-Romagna (RER) con Deliberazione di Giunta n. 428 dell'8/2/2010 e da ARPA con D.D.G. n. 29 del 15/03/2010, denominato "Progetto Supersito: realizzazione di uno studio integrato dell'inquinamento dell'atmosfera nella regione Emilia-Romagna attraverso misure di parametri chimici, fisici, tossicologici e di valutazioni sanitarie, epidemiologiche e ambientali mediante modelli interpretativi";
- che la realizzazione del citato progetto è articolata in Linee progettuali la cui responsabilità è affidata a strutture di ARPA, così come disposto dalla citata D.D.G. n. 29/2010 e che il Centro Tematico Regionale Ambiente e Salute, Direzione Tecnica è responsabile della Linea Progettuale 6 "Analisi epidemiologica sugli effetti a breve e a lungo termine";

- che, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Linea Progettuale 6, è necessario effettuare controlli di qualità dei dati e stime dell'associazione tra esposizione a fattori di rischio ed esiti di interesse (valutazione dell'esposizione mediante Land-use regression mode, mappe kriging e mappe di dispersione) nonché applicare metodi di analisi statistica Bayesiana per l'integrazione degli effetti spaziali e temporali e per l'analisi degli esiti acuti e cronici;

PREMESSO INOLTRE:

- che il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, di seguito CINSA, ha come scopo statutario quello di promuovere e coordinare attività scientifiche e di formazione nel campo delle Scienze Ambientali;
- che nell'ambito dei propri compiti istituzionali il CINSA fornisce pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore delle Scienze Ambientali e che tra le tematiche di studio e competenza del CINSA rientrano anche la qualità dell'aria e dell'acqua, la valutazione degli impatti e la modellistica;
- che in relazione alle tematiche oggetto di studio nella Linea Progettuale 6, il CINSA è interessato ad assicurare la propria collaborazione e competenza, nel rispetto della normativa vigente, mettendo a disposizione le proprie risorse di conoscenza tecnico-scientifica, professionali e strumentali;
- che la collaborazione con Arpa permetterà al CINSA di implementare le competenze metodologiche e professionali dei propri collaboratori in relazione alle materie oggetto di studio e di interesse del CINSA;
- che la collaborazione con il CINSA è fondamentale per la realizzazione di alcune attività in quanto il Consorzio è dotato di esperti per lo studio, la ricerca e la sperimentazione relativamente alla prevenzione e/o alla valutazione dello stato dell'ambiente, in particolare nel campo dell'applicazione statistica di modelli spaziali e geostatistici per la corretta valutazione dell'esposizione, nonché di un'autorevole esperienza sui temi sopra citati;
- che, per le attività di studio e ricerca in corso presso il CINSA, si possono prevedere apposite convenzioni, comprendenti il programma specifico delle attività, i tempi di realizzazione, i costi e le fonti di finanziamento;

RILEVATO:

- che ARPA ha concordato con il CINSA uno schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;

- che, come previsto all'art. 3 della convenzione in parola, la durata è di 10 mesi a decorrere dalla data di stipulazione della stessa;

RITENUTO:

- opportuno stipulare un Accordo di collaborazione con il CINSA per la realizzazione di alcune attività del progetto “Supersito:realizzazione di uno studio integrato dell'inquinamento dell'atmosfera nella regione Emilia Romagna attraverso misure di parametri chimici, fisici, tossicologici e di valutazioni sanitarie, epidemiologiche e ambientali mediante modelli interpretativi”, in particolare sulla Linea Progettuale 6 - Analisi epidemiologica sugli effetti a breve e a lungo termine;

CONSIDERATO:

- che il citato accordo, allegato sub A) al presente atto, prevede che il CINSA svolgerà, in collaborazione con Arpa, alcune attività descritte all'articolo 1 della convenzione;
- che ARPA erogherà al CINSA un contributo di euro 51.000, così come previsto dall'art. 4 della convenzione, secondo le seguenti modalità:
 - 30% alla sottoscrizione e avvio della presente convenzione;
 - 30% dopo tre mesi a presentazione di una relazione intermedia delle attività tecnico-scientifiche svolte;
 - 40% a conclusione delle attività e dietro presentazione di una relazione tecnico-scientifica delle attività svolte.

SU PROPOSTA:

- del dott. Paolo Lauriola, Responsabile del Centro Tematico Regionale Ambiente e Salute, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INOLTRE:

- che ricavi del progetto coprono interamente i costi esterni previsti per la realizzazione dello stesso (10DT1);
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento lo stesso Dott. Paolo Lauriola;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione da parte del CINSA delle attività

analiticamente descritte nell'articolo 1 della suddetta convenzione, nell'ambito del progetto "Supersito: realizzazione di uno studio integrato dell'inquinamento dell'atmosfera nella regione Emilia-Romagna attraverso misure di parametri chimici, fisici, tossicologici e di valutazioni sanitarie, epidemiologiche e ambientali mediante modelli interpretativi";

2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1. ha una durata di 10 mesi a decorrere dalla data di stipulazione della stessa;
3. di dare atto, inoltre, che ARPA erogherà al CINSA, per la realizzazione delle attività di cui sempre al punto 1, un contributo onnicomprensivo di euro 51.000,00, secondo le modalità previste all'art. 4 della convenzione;
4. di dare atto, infine, che il costo di euro 51.000,00 relativo al presente provvedimento, avente natura di Servizi da convenzioni con Enti vari (SECOV) è a carico dell'esercizio 2014 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto 10DT1 – DTPNC.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to: Dott. Franco Zinoni)

**CONVENZIONE TRA ARPA EMILIA ROMAGNA E CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE SCIENZE
AMBIENTALI**

TRA

ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna- Direzione Tecnica, avente sede in Bologna, cap. 40122, Largo Caduti del Lavoro, 6, P. IVA e Codice fiscale n. 04290860370, nel prosieguo del presente atto denominata come "ARPA" rappresentata dal Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni, nato a Castelvetro Piacentino (PC), autorizzato alla stipula della presente Convenzione ai sensi di quanto disposto dal Regolamento ARPA per il Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 65 del 27/09/2010

E

Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, di seguito denominato CINSA, con sede legale presso l'Università Ca' Foscari Dipartimento di Scienze Ambientali, Dorsoduro 2137 - 30123 Venezia, Codice Fiscale n. 94036640277, P.I. 03416490278 di seguito denominato "CINSA", legalmente rappresentata dal prof. Nelson Marmioli

nato a Reggio Emilia il 20.08.1947 e residente a Parma in Via Luria 28, C.F. MRM NSN 47M 20H 223T, nella persona del legale rappresentante e in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede legale del CINSA;

PREMESSO CHE

- con L.R. 19/4/1995, n. 44 è stata istituita l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;

- in particolare l'art. 5, comma 1, lett. a), della medesima Legge Regionale prevede tra le funzioni, attività e compiti di ARPA la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente e del rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

- l'art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale prevede che per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;

- Il CINSA è il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, costituitosi il 16/07/1996 con atto pubblico n° 1761 registrato a Venezia il 26/07/1996 e riconosciuta personalità giuridica dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università con D.M. del 12/04/1999;

- Il CINSA ha come scopo statutario quello di promuovere e coordinare attività scientifiche e di formazione nel campo delle Scienze Ambientali, promuovendo lo sviluppo della collaborazione scientifica tra Università e altri organismi pubblici e privati di ricerca che operano nel campo delle Scienze Ambientali;

- nell'ambito dei propri compiti istituzionali il CINSA fornisce pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore delle Scienze Ambientali, tra

le tematiche di studio e competenza del CINSA rientrano anche la qualità dell'aria e dell'acqua, la valutazione degli impatti e la modellistica.

PREMESSO INOLTRE CHE

- ARPA è titolare di un progetto, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G. n. 428 - 8/2/2010, denominato "Progetto Supersito: realizzazione di uno studio integrato dell'inquinamento dell'atmosfera nella regione Emilia-Romagna attraverso misure di parametri chimici, fisici, tossicologici e di valutazioni sanitarie, epidemiologiche e ambientali mediante modelli interpretativi" (di seguito "progetto Supersito");
- in relazione alle tematiche oggetto di studio del "progetto Supersito", il CINSA è interessato ad assicurare la propria collaborazione e competenza, nel rispetto della normativa vigente, mettendo a disposizione le proprie risorse di conoscenza tecnico-scientifica, professionali e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- la collaborazione tra ARPA e CINSA nell'ambito del Progetto Supersito ha avuto avvio nel 2011 con attività di scambio scientifico e formazione.

**Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano
quanto segue:**

ART. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento di attività nell'ambito del "progetto Supersito".

CINSA collaborerà alla realizzazione del progetto fornendo:

- 1) Supporto all'accesso alle banche dati bibliografiche per la raccolta di documentazione scientifica relativa al progetto supersito;
- 2) Supporto tecnico-scientifico alla redazione di relazioni ed elaborati;
- 3) Valutazione dello stato dell'arte relativo alle indagini epidemiologiche sugli effetti a breve e lungo termine del particolato atmosferico e delle sue componenti, con particolare attenzione agli aspetti di valutazione dell'esposizione e dei modelli statistici utilizzati in questi contesti;
- 4) Collaborazione alla valutazione degli effetti a breve termine del particolato fine ed ultrafine e delle sue componenti, in particolare su mortalità e morbosità;
- 5) Collaborazione alla valutazione degli effetti a lungo termine del particolato fine ed ultrafine e

delle sue componenti. Gli esiti di interesse sono mortalità, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie nei bambini, malattie respiratorie negli adulti ed esiti di gravidanza

6) Valutazione delle modalità di assegnazione dell'esposizione alla popolazione per effetti di breve e lungo periodo. Tramite studi eventualmente simulati, per comprendere come le misure diverse di esposizione (mappe kriging, land use o mappe di dispersione) valutazione di come fa variare l'effect size di associazione tra l'esposizione e gli acuti/cronici;

7) Controlli di qualità dei dati e stima dell'associazione tra esposizione a fattori di rischio ed esiti di interesse;

8) Applicazione di metodi di analisi statistica Bayesiana, per l'integrazione degli effetti spaziali e temporali, nell'analisi degli esiti acuti e cronici. L'utilizzo dei metodo di statistica Bayesiana, permette una maggiore flessibilità nella specificazione dei modelli e nell'inclusione contemporanea degli effetti spaziali e temporali.

Il CINSIA si impegna a presentare ad ARPA, resoconti periodici sull'attività svolta e sui risultati

parziali e finali raggiunti, al fine della verifica della rispondenza dell'attività eseguita con gli obiettivi fissati.

Nell'ambito della suddetta collaborazione ARPA mette a disposizione le proprie competenze metodologiche e professionali, in particolare:

- per la diffusione delle conoscenze tecniche tramite la realizzazione di idonea documentazione, pubblicazioni scientifiche e reportistica;
- attraverso scambi formativi sulle metodiche di analisi, approcci di valutazione, procedimenti in relazione allo sviluppo del progetto.

ART. 2 - Comitato scientifico

Per le finalità di cui all'art. 1, l'ARPA ed il CINSA istituiscono un Comitato Scientifico composto da un rappresentante ARPA e da due rappresentanti del CINSA. Per l'ARPA fa parte del Comitato Scientifico il Dott. Paolo Lauriola, Responsabile del Centro Tematico Regionale Ambiente e Salute.

Per il CINSA fanno parte del Comitato Scientifico il Prof. Nelson Marmiroli ed il Prof. Giulio A. De Leo del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Parma.

Sarà cura del Comitato Scientifico individuare ulteriori tematiche di interesse.

ART. 3 - Entrata in vigore e Durata

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di 10 mesi.

ART. 4 - Modalità di erogazione del contributo

Per la realizzazione delle attività oggetto della Convenzione, ARPA prevede un contributo onnicomprensivo pari ad Euro 51.000,00 (escluso dall'applicazione IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni, in quanto trattasi di attività istituzionale), che verrà erogato dietro presentazione di nota di debito, secondo le scadenze e modalità di seguito indicate:

- 30% alla sottoscrizione e avvio della presente convenzione;
- 30% dopo tre mesi a presentazione di una relazione intermedia delle attività tecnico-scientifiche svolte;
- 40% a conclusione delle attività e dietro presentazione di una relazione tecnico-scientifica delle attività svolte.

I pagamenti avverranno a 60 gg dietro presentazione di nota di addebito da parte del CINSA e previa valutazione da parte del rappresentante ARPA Emilia Romagna.

Le somme verranno versate da ARPA mediante accredito sul seguente c\c di Tesoreria CINSA con IBAN - IT 57 G 01005 02000 000000218700

ART. 5 - Relazione tra le PARTI

La presente convenzione non costituisce accordo di Joint-Venture o di Associazione di Scopo, e le Parti mantengono quindi la loro identità legale individuale.

ART. 6 - Norme per il Personale

Il Personale di ciascuna Parte, che si rechi presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore all'interno della Parte ospitante, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento della

collaborazione, attenendosi alle indicazioni fornite dal responsabile della struttura.

Il personale impegnato nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione è tutelato da copertura assicurativa a totale cura e spese e sotto la responsabilità dell'ente di appartenenza.

ART. 7 - Rappresentanti delle Parti

ARPA EMR designa, quale proprio Rappresentante per il presente Accordo, il dott. Paolo Lauriola, Responsabile del centro tematico Regionale Ambiente e Salute;

CINSA designa, quale proprio Rappresentante per la presente Convenzione, il Dott. Marco Benedetti delegato dal CINSA per la programmazione delle attività.

ART. 8 - Riservatezza

Il CINSA è tenuto a non divulgare a soggetti terzi, senza autorizzazione da parte di ARPA, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero stati comunicati in relazione alla presente Convenzione.

ART. 9 - Trattamento dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente CINSA e ARPA - EMR. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

ART. 10 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine

all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della
Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro
di Bologna.

ART. 11 - Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in
caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b) della
Tariffa-Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986,
n. 131. I costi saranno a carico della parte
richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto.

Venezia,

CINSA

ARPA- EMR

Il Direttore

Il Direttore Tecnico

Prof. Nelson Marmiroli

Dott. Franco Zinoni

N. Proposta: PDTD-2014-194 del 14/03/2014

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Convenzione per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto "Supersito: realizzazione di uno studio integrato dell'inquinamento dell'atmosfera nella regione Emilia-Romagna attraverso misure di parametri chimici, fisici, tossicologici e di valutazioni sanitarie, epidemiologiche e ambientali mediante modelli interpretativi".

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 17/03/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
